

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO OSPEDALIERI TREVISO

Articolo 1

E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO OSPEDALIERI TREVISO".

Articolo 2

L'associazione ha sede in Treviso, via S. Maria di Ca' Foncello n.12.

Articolo 3

Scopi dell'associazione sono:

a) Promuovere e favorire, a carattere dilettantistico, gli sport come: canotaggio, pallavolo, basket, tennis, calcio, pesistica, bocce, e ogni altra disciplina sportiva, sia con finalità di educazione fisica e morale, che con finalità agonistiche e amatoriali, compresa l'attività didattica e riabilitativa.

A tale scopo inoltre l'associazione si adopererà per favorire, incrementare, promuovere e finanziare l'attività sportiva in genere, incentivando il miglioramento ed il perfezionamento della preparazione tecnica ed agonistica degli sportivi, gestendo impianti sportivi di ogni tipo, organizzando seminari e studi sull'argomento, svolgendo qualsivoglia attività connessa alla promozione sportiva.

b) La promozione e la salvaguardia del fiume Sile.

Al fine di raggiungere gli scopi sociali l'associazione potrà altresì compiere ogni altra azione accessoria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate o degli Enti di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi.

Articolo 4

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. L'assemblea straordinaria degli associati,

nell'osservanza delle previsioni di cui in proseguo, potrà in ogni tempo deliberare lo scioglimento dell'associazione fissando allo scopo le disposizioni e le modalità relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

L'assemblea straordinaria, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive oppure per fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 5

I Soci dell'Associazione possono essere le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli, e possono appartenere alle seguenti categorie:

a) Soci ordinari

Sono Soci ordinari gli iscritti all'associazione "Circolo ricreativo dipendenti dell'Unità Socio Sanitaria n. 9 della Regione Veneto";

b) Soci sportivi esterni

Sono Soci sportivi esterni, i soggetti diversi dai soci ordinari, che ne abbiano fatto richiesta ottenendo il gradimento del Consiglio Direttivo, come specificato nel successivo articolo 6.

Articolo 6

I soci del CRAL in regola con il versamento delle quote sociali sono considerati automaticamente soci ordinari "dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Ospedalieri Treviso" e sono esentati dal pagamento della relativa quota associativa. L'ammissione del socio sportivo esterno avviene previa presentazione di apposita domanda ed è subordinata al gradimento del Consiglio Direttivo, nonché al versamento della quota associativa prevista, da corrispondersi all'inizio di ogni anno o al momento dell'iscrizione..

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

All'atto dell'ammissione tutte le categorie dei soci prendono visione dello Statuto e del regolamento dell'Associazione e ne accettano il contenuto.

Articolo 7

La qualifica di socio cessa per le seguenti cause:

1. morte del socio;
2. recesso del socio;
3. mancato pagamento delle quote annuali scadute;
4. esclusione dall'albo dei soci. L'esclusione è un provvedimento deliberato a maggioranza

assoluta e per gravi motivi dal Consiglio Direttivo, Tale provvedimento può essere impugnato avanti il Collegio dei Provibiri che deciderà con le maggioranze previste nel presente statuto.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 8

Tutti i soci sono tenuti a corrispondere oltre alla quota associativa i contributi previsti per la partecipazione alle singole discipline sportive, così come fissati annualmente dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce anche le modalità di riscossione.

Tutte le quote sono personali ed intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazione di sorta.

Articolo 9

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- c) dalle quote associative e di frequenza dei soci;
- d) da eventuali contributi di soci e di terzi;
- e) da tutti gli introiti che possano comunque provenire all'associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali;
- f) dai proventi di eventuali gestioni accessorie;
- g) dalle entrate delle manifestazioni;
- h) da redditi patrimoniali.

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale esercitata dall'associazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro i primi quattro mesi dell'esercizio come specificato nel proseguito.

Copia del rendiconto approvato dall'assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione per permettere la visione ai soci.

Il patrimonio dell'associazione, che potrà essere costituito da beni mobili ed immobili di qualsiasi specie, è costituito dal fondo sociale che è quanto residua dalle entrate sopra specificate al netto dei costi di gestione, degli acquisti e delle erogazioni fatte in osservanza e nel rispetto dello scopo dello statuto.

Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 10 – Organi sociali

Assemblea

L'assemblea dei soci è composta dai soci ordinari e dai soci sportivi esterni.

L'assemblea viene convocata presso la sede sociale in via ordinaria almeno una volta all'anno entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I soci che hanno diritto a parteciparvi saranno informati esclusivamente mediante avviso affisso nei locali della sede sociale, nei luoghi dove si svolgono le attività, mediante apposito avviso nel sito internet dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data della convocazione. In caso di particolare urgenza i termini di convocazione dell'assemblea potranno essere ridotti ad otto giorni.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non possono votare.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta di un decimo dei Soci.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno.

L'assemblea viene convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge o di statuto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Qualora non si verificasse la presenza del numero legale l'assemblea dovrà essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di prima convocazione potrà già essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione..

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto di voto.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei votanti. I soci assenti sono vincolati alle decisioni dell'assemblea.

L'elezione delle cariche è fatta a maggioranza relativa, fatto salvo quanto in proseguito specificato.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera sempre a maggioranza assoluta dei votanti.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, ne caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina tra i presenti all'assemblea un Segretario.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorchè non intervenuti.

Le deliberazione adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali che sarà disponibile per la consultazione presso i locali della Segreteria.

Nell'ambito delle finalità dell'associazione l'assemblea ordinaria ha competenza di carattere generale:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva variazioni e modifiche dello statuto;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina i componenti del Collegio dei Provibiri;
- delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo e sulle questioni che eventualmente il Consiglio intendesse sottoporre all'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'associazione, sulle modalità di liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio dell'ente.

Hanno il diritto di voto in assemblea tutti i soci maggiorenni, come sopra descritti che siano in regola col pagamento delle quote sociali e che risultino iscritti da almeno tre mesi.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di un socio. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto di interessi.

Durata in carica

Tutti gli organi statutari di cui in proseguito durano in carica 4 anni e possono essere rinnovati.

Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio Direttivo stesso. Al Presidente spetta, con firma libera e disgiunta, la rappresentanza legale dell'Associazione anche verso i terzi.

Il Presidente provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente.

Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce, in ogni attività, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutti i casi di ordinaria amministrazione, inclusa la sottoscrizione di assegni/autorizzazioni di pagamenti precedentemente deliberati. Deve essere delegato per iscritto dal Presidente per la rappresentanza legale, la sottoscrizione di atti o convenzioni con Enti o Privati, la partecipazione a riunioni esterne.

Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da undici consiglieri eletti dall'assemblea ordinaria dei soci.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene previa presentazione di liste che devono contenere il numero massimo degli eleggibili e che riportino la firma dei candidati per accettazione.

Risulteranno eletti i componenti della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti degli aventi diritto al voto presenti in assemblea. Ogni candidato non può essere presente in più liste.

Qualora venisse presentata una sola lista è facoltà dell'Assemblea procedere alla sua approvazione anche in assenza di votazione e per acclamazione.

Il Consiglio provvede alla nomina di un Segretario.

Il Consiglio Direttivo risulta essere validamente costituito con la presenza di almeno 6 membri in carica. Delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Fatta eccezione per quei poteri che lo Statuto riserva all'assemblea, il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

I consiglieri devono partecipare alle sedute del Consiglio e saranno considerati decaduti qualora, risultino assenti per tre sedute consecutive dello stesso, salvo diverse decisioni del Consiglio.

Nel caso che uno o più consiglieri decadesse per qualsiasi causa, il Consiglio sceglierà tra i soci aventi diritto, un egual numero di consiglieri per ripristinare il numero legale entro tre mesi.

I nuovi eletti resteranno in carica per la residua durata del Consiglio Direttivo.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri quelli rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per l'elezione dei membri mancanti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria normalmente ogni tre mesi, su convocazione del Presidente comunicata almeno otto giorni prima dell'adunanza, in casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata a mezzo e-mail, sms, fax, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Sono valide le riunioni cui parteciperanno tutti i componenti del Consiglio Direttivo, anche se lo stesso non è stato convocato con l'osservanza delle formalità di cui sopra.

Di ogni seduta consiliare verrà redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e Segretario, sarà conservato in segreteria nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Segretario

Il Segretario compila unitamente al Tesoriere il rendiconto economico e finanziario, nonché, se richiestogli dal Consiglio Direttivo, quello preventivo, dell'associazione e li sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo.

A sua cura viene tenuto ed aggiornato il libro dei soci, viene distribuita la corrispondenza e vengono verbalizzate in un apposito registro le sedute del Consiglio Direttivo.

Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alla corretta contabilizzazione delle entrate ed al pagamento delle spese preventivamente autorizzate, a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma abbinata del Presidente (o del Vice Presidente) e del Tesoriere stesso (o del Segretario in caso di impedimento del Tesoriere) e/o tramite bonifico bancario, purchè preventivamente autorizzato con le medesime modalità sopra citate.

Conserva i libri e i documenti contabili, prende in consegna i beni mobili ed immobili e tiene aggiornato il Libro Inventario.

Collegio dei Provibiri

Il Collegio dei Provibiri è composto da 3 membri, nominati fra tutti i soci ordinari da parte dell'Assemblea.

I Provibiri, che deliberano a maggioranza assoluta, si prestano a conciliare le controversie che sorgessero tra iscritto ed iscritto relativamente ai rapporti tra i soci e tra iscritto ed iscritti all'associazione, decidendo con le forme del lodo arbitrale.

Essi fungono da organo di appello avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo di radiazione del socio.

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri nominati dall'Assemblea fra tutti i soci.

Ha il compito di vigilare sulla corretta gestione contabile dell'Associazione.

Esamina i bilanci e propone eventuali modifiche ed elabora la relazione annuale.

Articolo 11

La partecipazione degli iscritti alla vita associativa è a tempo indeterminato, salvo che l'iscritto faccia pervenire alla segreteria dell'associazione una comunicazione di disdetta entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno solare.

Articolo 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche nonché le norme regolatrici del diritto delle società, norme cui si è fatto riferimento nella stesura del presente Statuto.

Articolo 13

Copia del presente Statuto sottoscritta dal Presidente e dal Segretario e debitamente registrata, viene depositata presso la sede dell'associazione in Treviso.